

INDICAZIONI OPERATIVE PER GLI ESAMI DI STATO SECONDO CICLO PER STUDENTI CON DISABILITÀ

PREMESSA

Per gli studenti con disabilità sono previsti due percorsi di integrazione (**art. 15 commi 3 e 4 dell'O.M. n.90 del 21/5/2001**):

- 1) *programmazione per obiettivi minimi riconducibili ai programmi ministeriali (PEI semplificato);*
- 2) *programmazione per obiettivi non riconducibili ai programmi ministeriali (PEI differenziato).*

1. Programmazione per obiettivi riconducibili ai programmi ministeriali

Per gli studenti che seguono obiettivi riconducibili ai programmi ministeriali è possibile prevedere:

- un programma basato su contenuti essenziali delle discipline;
- un programma **equipollente** con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, ricercando la medesima valenza formativa (**art. 318 del D.L.vo 297/1994**).

Questo implica che, sia per le verifiche effettuate durante l'anno scolastico, sia per le prove proposte in sede d'esame, possono essere predisposte **prove equipollenti**, che verifichino il livello di preparazione culturale e professionale idoneo per il rilascio del diploma di qualifica o conclusivo degli studi di istruzione secondaria di secondo grado.

Le prove equipollenti possono prevedere (**art.6 del DPR 323/1998**):

- **MEZZI DIVERSI**: le prove possono essere svolte, ad esempio, con l'ausilio di apparecchiature informatiche.
- **MODALITA' DIVERSE**: il Consiglio di classe può predisporre prove utilizzando modalità diverse (prove strutturate, risposta multipla, Vero/Falso ecc.).
- **CONTENUTI CULTURALI E PROFESSIONALI DIFFERENTI DA QUELLI PROPOSTI DAL MINISTERO**
- **TEMPI PIÙ LUNGHI** nelle prove scritte (**comma 9 art. 15 dell'O.M. 90**).

I candidati partecipano a pieno titolo agli esami di qualifica o di Stato e acquisiscono il titolo di studio, sul quale non risulterà traccia alcuna del percorso equipollente effettuato.

2. Programmazione differenziata

La programmazione differenziata consiste in obiettivi didattici formativi non riconducibili ai programmi ministeriali; è un piano di lavoro differenziato per lo studente, stilato da ogni docente del Consiglio di classe per ogni singola disciplina. Gli studenti vengono valutati con voti che sono relativi unicamente al Piano Educativo Individualizzato.

Per gli studenti che seguono un PEI differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l'indicazione che la votazione è riferita al PEI e non ai programmi ministeriali (**comma 6 art. 15 O.M. 90 del 21/5/2001**). In questo caso, possono partecipare agli esami di qualifica e di Stato, svolgendo prove differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate al conseguimento di un attestato delle competenze acquisite.

Gli studenti con disabilità ammessi all'esame di Stato possono conseguire, quindi:

- a) il diploma conclusivo del corso di studi, se l'allievo ha seguito una programmazione personalizzata conforme ai programmi ministeriali (p.e. obiettivi minimi per tutte o alcune materie);
- b) l'attestato di credito formativo e la certificazione delle competenze acquisite, nel caso in cui l'alunno abbia seguito una programmazione differenziata (DPR 23 luglio 1998, n.323 art.13 comma 2).

FASE PRELIMINARE ALL'ESAME

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Nel Documento del 15 maggio va menzionata solo la presenza di studenti con disabilità (omettendo il nominativo). A parte va predisposta una Relazione di presentazione dello studente, in modo tale da fornire un profilo chiaro relativo alla sua situazione assieme a tutte le indicazioni utili per lo svolgimento dell'esame stesso. Tale relazione è messa a disposizione della Commissione in occasione della riunione preliminare, unitamente a tutta la documentazione necessaria (PEI, tipologie di prove ecc.).

RELAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLO STUDENTE ALL'ESAME DI STATO

Nella relazione, oltre al profilo dello studente, devono essere riportate, in modo chiaro e sintetico, le modalità di partecipazione del candidato all'esame. In particolare, devono essere indicati:

- tipologia, numero di prove previste e relativa durata;
- eventuali esigenze particolari relative ad una diversa calendarizzazione delle prove;
- nominativo del docente individuato dall'Istituzione scolastica come referente per il candidato in sede d'esame e che partecipa alla riunione preliminare;
- nominativi del personale esperto eventualmente proposto dal Consiglio di classe (individuato fra le diverse figure che hanno supportato lo studente durante l'ultimo anno) per l'affiancamento del candidato nello svolgimento delle singole prove.

A titolo esemplificativo si allega un modello per la relazione.

Nel caso di prove equipollenti o di prove differenziate, alla Relazione di presentazione si allegano le prove simulate (in bianco) e le relative griglie di valutazione. La Commissione d'esame deve approvare (nella Riunione preliminare o nelle sedute seguenti), unitamente alle griglie di valutazione delle singole prove d'esame previste per la classe, anche quelle per le prove equipollenti o differenziate, che vanno allegate al verbale relativo ai "criteri di valutazione".

VALUTAZIONE DELLO STUDENTE PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

La valutazione deve essere riferita ai progressi personali dello studente secondo le sue peculiarità e potenzialità.

In particolare, il credito scolastico del terzo, quarto e quinto anno è attribuito dal Consiglio di classe tenendo conto dei voti riferiti alle discipline previste dal PEI, sulla base della tabella A allegata al DM n.99 del 16 dicembre 2009.

Agli studenti ammessi dal Consiglio di classe a svolgere solo nell'ultimo anno un percorso di studio conforme alle Indicazioni nazionali (PEI non differenziato), si applicano le disposizioni di attribuzione del punteggio nell'ambito della banda di oscillazione riferita alla media dei voti conseguiti nell'ultimo anno; per il terzo e quarto anno resta il credito scolastico precedentemente attribuito.

ESAME DI STATO

RIUNIONE PRELIMINARE

E' opportuno che il referente proposto dal Consiglio di classe nella relazione di presentazione partecipi alla riunione preliminare esclusivamente per illustrare la situazione generale dello studente alla Commissione e fornire elementi utili per lo svolgimento dell'esame.

Il docente individuato dal Consiglio di classe come referente per lo studente in sede d'esame e le eventuali altre figure di supporto allo studente con disabilità vengono nominati, in qualità di "personale esperto", dal Presidente della Commissione, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione riservata allegata al documento del 15 maggio e sentito il parere della Commissione.

Dopo la nomina da parte del Presidente della Commissione, il "personale esperto" fa riferimento al Presidente stesso per tutto quanto attiene all'organizzazione, alle procedure da seguire, agli adempimenti, al calendario degli impegni e alle modalità di collaborazione con la Commissione.

Nella riunione preliminare, o nelle sedute seguenti, la Commissione deve approvare, unitamente alle griglie di valutazione delle singole prove d'esame, anche quelle per le prove equipollenti o differenziate, che vanno allegate al verbale relativo ai "criteri di valutazione".

PROVE D'ESAME

La predisposizione di eventuali prove equipollenti o differenziate è di competenza della Commissione, che si avvale del supporto e della collaborazione del personale esperto nominato dal Presidente.

Qualora le condizioni lo consentano, anche gli studenti con PEI differenziato sostengono le prove d'esame secondo una tempistica analoga a quella dei compagni. Eventuali ipotesi, relative a differenti modalità di svolgimento delle prove (diversa tipologia, riduzione del numero di prove, esigenze particolari relative alla calendarizzazione delle prove ecc...), devono essere condivise con la famiglia, approvate dal Consiglio di classe e chiaramente esplicitate nella relazione di presentazione dello studente.

Nel caso fosse previsto un supporto durante le prove scritte e/o nel corso del colloquio, il "personale esperto" affiancherà lo studente in coerenza con le modalità utilizzate nel corso dell'anno scolastico e nel pieno rispetto delle indicazioni impartite dal Presidente.

CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROVE

La Commissione può avvalersi della consulenza del "personale esperto" anche per la correzione delle prove sostenute dallo studente e per la relativa valutazione che rimangono comunque entrambe di competenza esclusiva della Commissione.

Il personale nominato in qualità di "esperto" non fa parte della Commissione, pertanto fornisce indicazioni ed elementi utili per la valutazione finale ma non può partecipare allo scrutinio.

ATTESTATO CREDITO FORMATIVO CONSEGUITO AL TERMINE DELL'ESAME PER CANDIDATI CON PEI DIFFERENZIATO

Gli elementi informativi da indicare nell'attestato che la Commissione predispone con la collaborazione del "personale esperto", sono i seguenti:

- l'indirizzo e la durata del corso di studi;
- la votazione complessiva ottenuta;
- le materie di insegnamento ricomprese nel curriculum degli studi con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna;
- le competenze, le conoscenze e le capacità, anche professionali, acquisite dallo studente;
- i crediti formativi eventualmente documentati in sede d'esame.